

---

Legge regionale 15 dicembre 2014, n. 76

**Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse s.p.a.” nella società “Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 ). Attribuzione di funzioni all’Agenzia regionale recupero risorse S.p.A.**  
(Bollettino Ufficiale n. 62, parte prima,, del 19.12.2014 )

INDICE

**PREAMBOLO**

Art. 1 - Modifiche all'articolo 5 della l.r. 87/2009

**PREAMBOLO**

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, e l'articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse s.p.a.” nella società “Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25);

Considerato quanto segue:

1. La legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010), riattribuisce al livello regionale la competenza al rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione, l'esercizio e la chiusura degli impianti di gestione dei rifiuti e lo svolgimento delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti stessi, anche pericolosi, rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209, 211 e 213 del d.lgs.152/2006, nonché, ove applicabili, ai sensi delle disposizioni di cui alla parte seconda, titolo III bis del medesimo decreto legislativo;

2. La decorrenza del trasferimento della titolarità delle funzioni avverrà, ai sensi dell'articolo 28 della l.r. 61/2014, dalla data di trasferimento del personale e delle relative risorse finanziarie, effettuato ai sensi dell'articolo 1, commi 92, 94 e 96, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

3. Nel frattempo, sempre ai sensi dell'articolo 28 della l.r. 61/2014, il trasferimento della titolarità delle funzioni, comprese quelle dei relativi procedimenti di valutazione di impatto ambientale, decorre dalla data di entrata in vigore della l.r. 61/2014 stessa e cioè dal 20 novembre 2014, per il rilascio delle autorizzazioni e l'approvazione dei progetti relativi a:

- a) le discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi, come definite dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), ad eccezione delle discariche per rifiuti inerti;
- b) gli impianti di termovalorizzazione con recupero energetico;
- c) gli impianti di compostaggio e di digestione anaerobica.

4. Per l'esercizio di queste nuove attribuzioni la Regione necessita dell'assistenza e del supporto tecnico dell'Agenzia regionale recupero risorse S.p.A. (ARRR);

Approva la presente legge:

*Art. 1*

---

*Modifiche all'articolo 5 della l.r. 87/2009*

1. Alla lettera h bis) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società "Agenzia regione recupero risorse s.p.a." nella società "Agenzia regionale recupero risorse s.p.a." a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25), dopo le parole: "assistenza e supporto tecnico per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali relative alla bonifica dei siti inquinati di cui all'articolo 36 bis, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134", sono aggiunte le seguenti: " nonché assistenza e supporto tecnico per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali relative alle competenze di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della l.r. 25/1998. ”.